II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 marzo 1988

che dà atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1969) (terzo FES) per l'esercizio 1986

(88/128/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità [1], firmata a Yaoundé il 29 luglio 1969,

vista la decisione 70/549/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea [2],

visto l'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità [3], firmato a Yaoundé il 29 luglio 1969, in particolare l'articolo 22,

visto il regolamento finanziario del Fondo europeo di sviluppo (1969) istituito dall'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità [4], in particolare gli articoli 7 e 8,

viste le decisioni del Consiglio, del 30 maggio 1972 e del 30 ottobre 1978, relative al trasferimento e all'utilizzazione dei residui del primo e del secondo FES,

visti il conto di gestione e il bilancio concernenti le operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1969) (terzo FES), chiusi al 31 dicembre 1986,

vista la relazione della Corte dei conti sull'esercizio 1986 corredata delle risposte della Commissione [5],

ricordando che, secondo le disposizioni applicabili all'esecuzione del Fondo europeo di sviluppo (1969) (terzo FES) soltanto il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, dà atto alla Commissione della gestione finanziaria del Fondo;

considerando che con la decisione 80/1184/CEE [6] l'unità di conto europea è stata sostituita dall'ECU per esprimere gli importi dei contributi finanziari a titolo della seconda convenzione ACP-CEE e delle convenzioni precedenti;

considerando che le entrate cumulate alla fine dell'esercizio 1986 sono state costituite da contributi degli Stati membri i quali ammontano in totale a 905 milioni di ECU e da entrate varie del Fondo;

considerando che in applicazione della suddetta decisione del Consiglio, del 30 ottobre 1978, un importo di 11 516 474,85 ECU è stato trasferito a titolo di residui dal primo e secondo FES al terzo FES;

considerando che un importo di 19 714 388,63 ECU è stato versato al Fondo europeo di sviluppo (1979) (quinto FES);

considerando che un anticipo di 30 523 423,64 ECU è stato versato al Fondo europeo di sviluppo (1979) (quinto FES) e che un importo di 18 829 908,59 ECU è stato rimborsato dal quinto FES;

considerando che l'esecuzione da parte della Commissione dell'insieme delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1969) (terzo FES) per l'esercizio 1986 è stata tale che è opportuno darle atto dell'esecuzione di dette operazioni;

(1) GU n. L 282 del 28. 12. 1970, pag. 2.
(2) GU n. L 282 del 28. 12. 1970, pag. 83.
(3) GU n. L 282 del 28. 12. 1970, pag. 47.
(4) GU n. L 31 dell'8. 2. 1971, pag. 1.
(5) GU n. C 336 del 15. 12. 1987, pagg. 129, 253.
(6) GU n. L 349 del 18. 12. 1980, pag. 34.

DECIDE :

Articolo 1

Il Consiglio stabilisce come segue il conto di gestione del Fondo europeo di sviluppo (1969) (terzo FES) al 31 dicembre 1986 :

— per le entrate, nella somma di 896 802 086,22 ECU,

— per le spese (pagamenti), nella somma di 885 108 571,17 ECU.

Articolo 2

Il Consiglio dà atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1969) (terzo FES) per l'esercizio 1986.

Fatto a Bruxelles, addì 7 marzo 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. STOLTENBERG